

N. 03250/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00848/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 848 del 2013, proposto da: Poste Italiane S.P.A, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Filippetto, Angela Diolosa', con domicilio eletto presso Angela Diolosa' in Catania, Via Etnea, 215 c/o Poste;

***contro***

Comune di Santa Teresa di Riva, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Turiano Mantica, con domicilio eletto presso Giampietro Garofalo in Catania, Via Verona, 62;

***per l'annullamento***

- dell'ordinanza n. 40/2013 emessa il 14.03.2013 con la quale il Sindaco del Comune di Santa Tersa di Riva ha ordinato l'apertura per tre giorni a settimana e per almeno diciotto ore complessive al pubblico, dell'Ufficio Postale di Misserio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Teresa di Riva;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

La società Poste Italiane s.p.a., con il ricorso in epigrafe, impugna l'ordinanza n. 40 del 14/03/2013 emessa dal sindaco del comune di S. Teresa di Riva, con la quale è stato ordinato il mantenimento dell'apertura al pubblico dell'Ufficio Postale di Misserio per tre giorni la settimana, a seguito della chiusura del predetto ufficio disposta da Poste Italiane Spa a seguito della effettuata rimodulazione del servizio (al fine di garantire l'economicità dello stesso), sul presupposto dell'esistenza di altri due uffici postali con apertura giornaliera, dal lunedì al venerdì al Sabato situati nello stesso comune Teresa di Riva, l'uno, e nella frazione di Barracca dello stesso comune, l'altro, distanti entrambi circa Km 6,5 da quello soppresso.

A sostegno del ricorso vengono addotte le censure di violazione degli artt. 50 e 54 T.U. 267/2000 , degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90; di violazione, sotto vari aspetti dell'art. 2 c.1 del D.M. 28/6/2007 e di eccesso di potere sotto molteplici profili.

Il Comune intimato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha controdedotto a tutte le censure proposte chiedendo la reiezione del ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese..

Alla Camera di Consiglio del 15 maggio 2013 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Alla Pubblica Udienza del giorno 3 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

### DIRITTO

Occorre anzitutto precisare che l'odierna controversia è stata promossa da Poste Italiane Spa contro un provvedimento contingibile ed urgente adottato dal Sindaco del Comune di Santa Reresa di Riva e pertanto l'oggetto del giudizio non è tanto la legittimità del piano di riorganizzazione che Poste Italiane ha adottato ai fini della chiusura degli uffici con conduzione antieconomica (come da "Contratto di programma 2009/2011"), ma solamente la verifica della legittimità del detto provvedimento sindacale oggetto qui di impugnativa col quale è stata ordinata la riapertura dell'Ufficio postale di Misserio, alla stregua della relativa situazione di fatto e dei connessi parametri normativi;

In relazione alla superiore precisazione sono, pertanto, del tutto irrilevanti le deduzioni del Comune rivolte a dimostrare l'asserita illegittimità (nel merito) della decisione di Poste Italiane di chiudere l'ufficio di Misserio, siccome ricompreso nel ricordato piano degli interventi di razionalizzazione.

Delimitato il thema decidendum entro i suoi specifici limiti oggettivi, appare fondata la censura, di carattere assorbente, con cui Poste Italiane denuncia la violazione dell'art. 54 del D.L.vo 267/2000 a causa della insussistenza dei presupposti che legittimano l'emanazione di un provvedimento *extra ordinem* che, per giurisprudenza consolidata, richiede l'esistenza di una situazione di carattere eccezionale e imprevisto, costituente minaccia per la pubblica utilità, per la quale sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico.

Tali presupposti nel caso di specie sono da ritenersi carenti in quanto:

Il sindaco ha adottato l'ordinanza impugnata nella considerazione del paventato nocimento che avrebbero potuto discendere dalla operata soppressione sui servizi al pubblici.

Ma i rappresentati timori di disagio non configurano una effettiva situazione di concreto pericolo per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva; né viene dimostrata l'esistenza di situazioni

tali da configurare i presupposti di cui al 3° comma dell'art. 54 TUEL che pure prevede la possibilità per il sindaco di "...modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2". Ciò, sotto un primo profilo, perché nel Comune di S. Teresa di Riva sono attivi altri due uffici postali con regolare apertura giornaliera e, sotto altro profilo, perché il riordino degli uffici postali è stato adottato sulla scorta del piano di riequilibrio contenuto nel Contratto di programma 2009-2011 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane (che tra l'altro ha inteso superare le previsioni restrittive contenute nell' art. 2, comma 1, lett.c del Dec. del Ministero delle Comunicazioni del 22/07/2007, e le cui disposizioni sono state ratificate dalla L. n. 183/2011, art. 33, comma 31), e del piano degli interventi relativo al 2012, ove sono state riesaminate alcune situazioni contingenti di concerto con le autorità locali.

Il Sindaco di S. Teresa di Riva, come fondatamente dedotto dalla ricorrente, ha adottato l'ordinanza impugnata a distanza di parecchi mesi dal provvedimento di riorganizzazione adottato da Poste; risultando per l'effetto conclamata l'assenza del presupposto dell'urgenza;

L'impugnato provvedimento *extra ordinem*, è stato altresì emanato *sine die*, e quindi in violazione della temporaneità dei provvedimenti assunti dal Sindaco, quale Autorità locale di governo, con i poteri d'urgenza di cui all'art. 54 cit. .

Peraltro, va osservato che eventuali doglianze sulla manovra di razionalizzazione degli uffici attuata da Poste Italiane Spa avrebbero dovuto essere mosse direttamente contro il detto Contratto di Programma e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008 (c.d. "Decreto Scajola"), in relazione alle regole stabilite da AGCOM; autorità quest'ultima che - è bene sottolinearlo -

nell'ambito dei propri penetranti poteri controlli di merito nulla ha ritenuto di dovere rilevare circa il Piano di razionalizzazione contenente la rimodulazione degli Uffici postali tra cui quello di Misserio.

Correttamente, dunque, Poste Italiane Spa, deduce la legittimità del proprio intervento rimarcandone la intrinseca coerenza "... anche alla luce del Contratto di Programma 2009-2011, ratificato dalla legge di stabilità nr. 183/11, ancora in vigore in attesa dell'approvazione del Contratto 2012-2014, il quale all'art. 2, comma 6, prevede che Poste Italiane, trasmetta annualmente all'Autorità di Regolamentazione l'elenco degli Uffici Postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di interventi e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione, con l'obiettivo di realizzare efficienze di gestione con il conseguente contenimento dei costi del servizio universale".

Per completezza d'esame, va osservato che poste Italiane ha inviato apposita comunicazione al comune intimato in ordine alla operata razionalizzazione mediante la chiusura dell'Ufficio in questione, e che, di contro, nessuna osservazione o impugnativa è stata posta in essere dallo stesso Comune.

Di conseguenza, ben avrebbe potuto il Comune attivarsi per tempo presso l'Autorità di vigilanza predetta anche - eventualmente - al fine di far rilevare la concreta non agevole praticabilità dei vicini uffici postali, e comunque ogni altra circostanza che in punto di merito avrebbero suggerito l'opportunità di mantenere inalterata la funzionalità del servizio nella frazione di Protonotaro.

La positiva definizione della censura esaminata determina l'accoglimento del ricorso, senza che il Collegio debba darsi carico di esaminare le ulteriori censure che restano, evidentemente, assorbibile.

Le spese del giudizio possono andare compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia e degli interessi, pubblicistici di tutte le parti coinvolte..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **10/12/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)